



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 44/2020

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019";

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all'art. 8 del D.P.G.R. n. 213 del 27/04/2020;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 – "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019", quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e nel D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019";



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

2) Di confermare il periodo dal **15 giugno al 15 settembre 2020** lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;

3) In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento della Regione Puglia, i termini temporali (**15 giugno – 15 settembre**), potranno essere da quest'ultima anticipati al 1° giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;

4) Il **DIVIETO ASSOLUTO** nel periodo dal **15 giugno al 15 settembre 2020**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature**;

5) I **resti vegetali** derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere **conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta - C.C.R.** sito in Via Vittorio Emanuele (area esterna del campo di calcio comunale);

6) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese **entro il 31 maggio 2020, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile**;

7) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una **precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, **di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio** di ogni anno, **fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

9) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

10) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

11) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

12) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 15 giugno al 15 settembre 2020**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

13) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 2 del D.P.G.R n. 213 del 27.04.2020, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € **1.032,91** fino ad un massimo di € **10.329,14** (art. 6 DPGR n. 213/2020);

- Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
- e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

14) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali (Polizia Locale tel. 099 5312235) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DISPONE

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze **a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

DISPONE ALTRESI'

La presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a:



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- Prefettura di Taranto;
- Regione Puglia Sezione Protezione Civile;
- Corpo di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Taranto;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Pulsano;
- Comando Provinciale VV.FF di Taranto;

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Taranto entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 18 maggio 2020



IL SINDACO

Francesco Lupoli

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2020, n. 213

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell'infezione;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli

incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre. **VISTO** che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 3)**Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)**Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)**Disposizioni Transitorie**

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6)**Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

Art. 7)**Vigilanza**

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8)**Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9)**Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 10)**Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11)**Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, li 27 APR. 2020

Dott. Michele Emiliano

